

TRIBUNALE DI TREVISO
RICORSO PER AMMISSIONE ALLA PROCEDURA
LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO EX L. 3/2012

I signori **Zumer Mirto**, nato il 12/03/1978 a Skudrinje (MKD), C.F. MRTZMR78C12Z148L, e **Sanije Mirto**, nata il 24/01/1982 a Skudrinje (MKD), C.F. MRTSNJ82A64Z148Z, entrambi residenti a Montebelluna (TV), via Dei Ciliegi n. 1, rappresentati e difesi, giusta procura allegata al presente atto (**doc. 1**), dagli avv.ti Enrico Gaffo (C.F. GFFNRC71L13443H), e Sara Zaffaina (C.F. ZFFSRA70E53C111E) del Foro di Treviso, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Montebelluna (TV), Via Cavour n. 29, dichiarando di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzo PEC enricogaffo@pec.ordineavvocatitreviso.it sarazaffaina@pec.ordineavvocatitreviso.it

Indice generale

| | |
|---|----|
| A-PREMESSE | 1 |
| B-SULL'AMMISSIBILITA' DELLA PROCEDURA | 2 |
| a) Requisito soggettivo | 2 |
| b) Requisito oggettivo | 2 |
| c) Presupposti di ammissibilità | 3 |
| d) Documenti obbligatori..... | 3 |
| C-CENNI STORICI – CAUSE DELL'INDEBITAMENTO..... | 4 |
| D-LA LIQUIDAZIONE..... | 6 |
| a)Attivo Mirto Zumer..... | 7 |
| b)Passivo Mirto Zumer..... | 9 |
| c)Attivo Mirto Sanije..... | 9 |
| d)Passivo Mirto Sanije..... | 10 |
| E-MODALITA' DI LIQUIDAZIONE..... | 10 |
| F-CONCLUSIONI..... | 11 |

A- PREMESSE

- ✓ con istanza del 13/01/2022 i ricorrenti chiedevano, tramite GF associati s.r.l., all'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento

Rialziamoci Italia di Treviso la nomina di un Gestore ai fini dell'attivazione della procedura di sovraindebitamento ex l. 3/2012 (**doc. 2**);

- ✓ con provvedimento prot. N. 1006TV22_003 del 02-02-2022 del Registro degli Affari del predetto Organismo, veniva nominato Gestore la Dott.ssa Chiara Manzonetto, che accettava l'incarico (**doc. 3**);

tanto premesso

i ricorrenti, nella loro qualità di debitori in stato di crisi da sovraindebitamento, intendono avvalersi delle procedure di composizione della crisi previste dalla legge 3/2012 per formulare, nei confronti dei propri creditori, una **proposta di liquidazione controllata del debitore**, come prevista nel Codice della crisi d'Impresa– artt. 268 – 277 D.L 14/2019.

Sussiste la competenza territoriale del Tribunale di Treviso avendo i ricorrenti residenza a Montebelluna (TV), come *infra* documentato.

B- SULL'AMMISSIBILITA' DELLA PROCEDURA

Nel caso di specie, sussistono i requisiti soggettivo e oggettivo, i presupposti di ammissibilità, nonché la documentazione obbligatoria ai fini dell'applicazione della l. 3/2012 e del D.L 14/2019.

a) Requisito soggettivo

Ai sensi dell'art. 7, c. 2, l. 3/2012, i ricorrenti non sono soggetti né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla l. 3/2012 né dal D.L. 14/2019, non avendo mai presentato, né usufruito, di procedimenti di composizione della crisi. A tal fine, per meglio operare una valutazione del loro stato di sovraindebitamento, si rinvia alla copiosa documentazione attestante la situazione economica e patrimoniale di entrambi.

Inoltre, come previsto dal nuovo art. 7 bis della L. 3/2012 entrato in vigore con l'ultima riforma della stessa del dicembre 2020 ed ai sensi dell'art. 66, comma 1, del Codice della Crisi, rispondendo ai principi di economicità si è ritenuto di unificare le due posizioni dei coniugi Mirto in una pratica familiare.

b) *Requisito oggettivo*

I ricorrenti si trovano in stato di sovraindebitamento, per essere gravati da un'esposizione debitoria complessivamente ammontante a euro 293.280,21 per il signor Mirto Zumer e a euro 163.977,60 per la signora Mirto Sanije, a fronte di un patrimonio incapiente rispetto ai debiti accumulati, come dimostrato sia attraverso una valutazione OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare, dati aggiornati semestralmente e disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate), sia attraverso una pre-valutazione di stima effettuata dallo Studio GF Associati s.r.l., allegata al presente ricorso, che ha stimato l'immobile di proprietà in euro 117.000,00 a valori di mercato, sia dai modesti redditi dei ricorrenti (vedi *infra*). La procedura che i ricorrenti intendono proporre è, come detto, quella della liquidazione controllata del debitore, come prevista nel Codice della crisi d'Impresa– artt. 268 – 277 D.L 14/2019.

c) *Presupposti di ammissibilità*

Ai sensi dell'art. 7, c. 2, l. 3/2012, i ricorrenti

- a. non sono soggetti, né assoggettabili, a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla l. 3/2012;
- b. non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni (né mai), ai procedimenti previsti dalla l. 3/2012.
- c. non hanno subito, per cause a loro imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis;
- d. hanno fornito tutta la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la loro situazione economica e patrimoniale;
- d-bis. non hanno mai beneficiato dell'esdebitazione;
- d-ter. non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o dolo, né risulta che abbiano commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori (su cui *infra* si tornerà).

Inoltre, sono membri conviventi di uno stesso nucleo familiare e, in ogni caso, il loro sovraindebitamento ha un'origine comune ai sensi dell'art. 7 bis della l. 3/2012. Le domande dei ricorrenti, in quanto intrinsecamente connesse, si

prestano, dunque, ad una trattazione congiunta per evidenti ragioni di economia processuale e coordinamento delle soluzioni, anche se per necessità normativa e chiarezza espositiva, saranno tenute distinte le relative masse attive e passive.

d) Documenti obbligatori

Oltre alla documentazione offerta di propria iniziativa e allegata al ricorso, a sostegno di tutto quanto esposto, i debitori dichiarano di fornire come forniscono – sin d’ora – i documenti obbligatori ai sensi dell’art. 9, c. 2, l. n. 3/2012:

- elenco di tutti i creditori, con indicazione delle somme dovute (**doc. 4**);
- elenco di tutti i beni dei debitori (**doc. 5**);
- elenco degli eventuali atti di disposizione degli ultimi 5 anni (**doc. 6**);
- dichiarazioni dei redditi relative agli anni d’imposta 2019 e 2021 del signor Mirto Zumer (**doc. 7**);
- elenco spese correnti per sostentamento di debitore e famiglia (**doc. 8**);
- indicazione della composizione del nucleo familiare, corredata da certificato contestuale di Stato di famiglia, di Stato civile, di residenza. (**doc. 9**).

Si allega, inoltre, la relazione dell'OCC prevista dall'art. 9, c. 3-bis, l. 3/2012 (**doc. 10**).

Ritenuta la completezza della documentazione prodotta, resta, peraltro, ferma la piena disponibilità dei ricorrenti, in qualunque fase della presente procedura, ad offrire tutti i dati, i documenti e le informazioni che dovessero essere di volta in volta ulteriormente richiesti.

C- CENNI STORICI – CAUSE DELL'INDEBITAMENTO

Il signor Mirto Zumer è in Italia regolarmente da molti anni, dalla fine degli anni 90.

Nel 2001 ha iniziato a lavorare nel settore edile con la ditta individuale “Mirto Edil di Mirto Zumer” (**doc. 11**), impresa specializzata nella posa del ferro da cemento armato nei grossi cantieri del Veneto, lavorando spesso in subappalto per grandi società della zona (Ferrobeton spa, Seramin srl, etc). Il lavoro da subito si era avviato molto bene, tanto che la ditta è arrivata ad avere un

organico anche di 20 dipendenti, con fatturato medio annuale di 400/500.000 euro. Lavorando spesso in grossi cantieri relativi ad opere pubbliche quali autostrade, superstrade e ponti stradali, doveva esibire sempre il DURC, il quale risultava in regola ad ogni controllo.

Per diversi anni, quindi, la Ditta Mirto Edil ha sempre versato regolarmente le tasse, pagato i contributi e gli stipendi dei dipendenti, l'IVA e la Cassa Edile: versando quindi all'Erario, a vario titolo, diverse centinaia di migliaia di euro.

Per gli adempimenti contabili e fiscali della ditta, il signor Mirto si era affidato a Confartigianato di Montebelluna.

I problemi iniziarono nel 2007: un errore nella registrazione di un pagamento, con l'incasso di un assegno di € 20.000 da un fallimento, fatturato però con 2 anni di ritardo. Non risultava quindi versata l'IVA per un totale iniziale di € 4.000,00, divenuti poi 11.000,00 sommando sanzioni, indennità di mora e interessi.

Nel 2008 inizia la nota crisi del settore immobiliare ed edilizio. La ditta vede drasticamente ridotto il carico di lavoro, dovendo correre ai ripari licenziando dipendenti e ricorrendo alla cassa integrazione per altri. Un credito di circa €30.000,00 verso un fornitore fallito viene soddisfatto con un ritardo di 2 anni e solo in maniera parziale. A questo, si aggiungano problemi di fatturazione, storni non regolari ed errori di contabilizzazione, riscontrati poi dall'Agenzia delle Entrate.

La ditta viene quindi chiusa e messa in liquidazione, con una massa di debiti di poche migliaia di debiti: risulta cancellata dal Registro delle imprese a far data dal 6 febbraio 2007.

Nello stesso anno, viene costituita la società "Mirto s.r.l." (**doc. 12**) della quale il signor Mirto è amministratore: tale società subentra negli appalti della precedente ditta individuale riuscendo nel tempo a riassumere fino a 15 dipendenti della Mirto Edil.

Con tanta buona volontà e scarse risorse finanziarie di base, esegue lavori in

sub appalto per la A28 e per il passante di Mestre in particolare; gli incassi non sono regolari e spesso in ritardo e ciò, sommato alla crisi economica generale che si fa sentire ancora più pesantemente negli anni 2009 e 2010, costringe l'amministratore a chiudere la società, con la cancellazione dal Registro delle imprese nell'aprile del 2011.

Nonostante la pesante crisi finanziaria, la società riesce a pagare integralmente sia i dipendenti sia i fornitori prima della chiusura; rimangono invece scoperti debiti verso l'erario e due liquidazioni IVA.

Con la cancellazione dal Registro arrivano le notifiche delle cartelle di pagamento Equitalia riferite alla ditta individuale.

Nel 2007 nasceva la prima figlia dei coniugi Mirto, Amra, e questo spinge la coppia a cercare sede stabile in Italia, dato anche l'andamento iniziale molto positivo dell'attività lavorativa del signor Mirto. Decidono così di acquistare un'abitazione da adibire a prima casa: versano € 20.000,00 di caparra, oltre a € 10.000,00 di spese notarili, e chiedono ed ottengono da Veneto Banca un mutuo per € 140.000,00 nel 2009.

Pur essendo le condizioni del mutuo abbastanza pesanti con rate crescenti di oltre € 900,00 al mese e un tasso vicino al 6%, le rate vengono regolarmente pagate nel corso del primo anno, questo almeno fino alla metà del 2010, momento in cui inizia la fase critica.

Tra il 2011 e il 2012, i coniugi hanno tentato ripetutamente di rinegoziare le condizioni del mutuo, al fine di rendere più sopportabile l'importo delle rate, con esito sempre negativo, essendo venute meno le garanzie di rientro a causa della chiusura della società. Segue un periodo di forte crisi coniugale, che li spinge a rientrare in patria, in cerca di lavoro: qui infatti il signor Mirto apre una nuova attività, che però fallisce nel 2014, con procedura ancora in corso.

Dal 2013, anno in cui nasce la seconda figlia, Elif, la famiglia si sposta di frequente tra Italia e Macedonia, cercando di arrangiarsi con lavori di fortuna e aiuto di amici e parenti. Nel 2016 rientrano stabilmente in Italia, iscrivendo le figlie a scuola: per sopravvivere i coniugi si adattano a qualsiasi soluzione

lavorativa, anche saltuaria e spesso non in regola.

La difficoltà economica è tale per cui, oltre alle rate del mutuo non pagate e le cartelle di Equitalia che continuano ad arrivare, si accumula anche un debito con il condominio, che sfocia nella iscrizione di un'ipoteca giudiziale. **(doc. 13)**. Solo con l'aiuto dei familiari e notevoli sacrifici, il suddetto debito viene rateizzato e ridotto.

Attualmente in signor Mirto lavora a tempo determinato per la ditta "ER Costruzioni srls" di Riese Pio X, con sede alla Via Kennedy n. 106/1 con scadenza 31-12-2022 **(doc. 14)**.

La signora Sanije è allo stato attuale ancora disoccupata.

Pertanto, dall'esposizione che precede emerge che la causa del sovraindebitamento dei ricorrenti è individuabile nella impossibilità di saldare i debiti verso l'erario e nella riduzione dei redditi della famiglia (a causa del calo del lavoro del signor Mirto), che non hanno più consentito di sostenere il costo del mutuo.

D- LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

Per soddisfare i creditori nel rispetto delle cause legittime di prelazione, i debitori intendono mettere a disposizione dei creditori stessi il proprio bene immobile, e più esattamente il ricavato della vendita del medesimo, oltre al reddito al netto di quanto necessario per vivere.

Si prende, innanzitutto, in esame la situazione patrimoniale dei ricorrenti, valutando i beni, i redditi e i debiti.

a) Attivo Mirto Zumer

Il patrimonio riferibile al signor Mirto è costituito esclusivamente dal citato immobile, per la quota del 50% dallo stesso detenuta.

La situazione dei beni è confermata dalla visura catastale e dalla visura PRA **(docc. 15/16)**.

L'immobile è meglio descritto nella pre-valutazione di stima effettuata dallo Studio GF Associati s.r.l., allegata al presente ricorso (**doc. 17**).

La quota parte di competenza del signor Mirto Zumer di 1/2 è, dunque, pari a € 58.500,00.

L'immobile risulta oggetto di procedura esecutiva immobiliare n. 380/2021 r.g.e. radicata presso il Tribunale di Treviso; il giorno 15 febbraio 2023 alle ore 10.00 è fissata l'udienza per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 569 cpc. (doc. 18)

Al ricorrente appartiene anche la quota del 50% del mobilio di casa, che è stato stimato a corpo per un valore totale di € 5.000,00 (cinquemila,00). (**doc. 19**)

| Beni di proprietà di Mirto Zumer | Valore |
|--|--------------------|
| Quota 50% immobile staggito Via dei Ciliegi,1 – Montebelluna (TV) PR. ES. IMMOBILIARE n. 380/2021 r.g.e. | € 58.500,00 |
| Quota 50% arrendamento immobile | € 2.500,00 |
| Beni mobili registrati | nessuno |
| <u>TOTALE</u> | € 61.000,00 |

Oltre ai beni indicati, il ricorrente è titolare di un reddito medio mensile da lavoro di € 1.150,00. (**Doc. 20**)

Il reddito viene documentato dalle dichiarazioni CU sub doc. 7 e così riepilogato:

| Anni | Tipologia dichiarazione | Ricavi attività (in Euro) |
|-------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 2019 | CU 2020 | 2.500,00 |

| | | |
|------|---------|----------|
| 2021 | CU 2022 | 2.369,06 |
|------|---------|----------|

Quanto alle spese correnti necessarie al sostentamento proprio e della famiglia, si rinvia al relativo elenco, che dà conto del dettaglio delle singole voci medie di spesa, ricostruite in base ai dati storici.

Come sopra riportato, i ricorrenti hanno due figlie in età scolare: si evince come le spese sostenute per il mantenimento dell'intera famiglia riportino ad uno stile di vita sobrio e privo di eccessi.

Questo si può affermare soprattutto a fronte di una comparazione con l'indice di povertà assoluta determinabile tramite il sito dell'ISTAT, attraverso il quale, inserendo i dati corrispondenti alla tipologia familiare dei signori Mirto, la soglia di povertà assoluta è pari ad € 1609,08. Ciò a significare che una famiglia che sostenga spese mensili inferiori a tale soglia è da considerare assolutamente povera.

| Spese debitoare | Annuali | Mensili |
|--|----------|---------|
| Spese alimentari | 3.000,00 | 250,00 |
| Abbigliamento, calzature | 1.200,00 | 100,00 |
| Ricreazione, cultura | 600,00 | 50,00 |
| Spese condominiali (escluso riscaldamento) | 960,00 | 80,00 |
| Utenze | 3.600,00 | 300,00 |
| Telefoni cellulari | 480,00 | 40,00 |
| Computer | 360,00 | 30,00 |
| Televisori | 360,00 | 30,00 |
| Servizi sanitari | 600,00 | 50,00 |
| Mobili, articoli e servizi per la casa | 840,00 | 70,00 |
| Scuola | 960,00 | 80,00 |
| Altro | 600,00 | 50,00 |

| | | |
|---------------|------------------|-----------------|
| TOTALE | 13.560,00 | 1.130,00 |
|---------------|------------------|-----------------|

Il signor Mirto risulta intestatario di un conto preparata Postepay n. 5333.1711.4467.9152 presso l'ufficio postale di Montebelluna, che, al 07 settembre 2022, rileva un attivo di € 2.174,07, **(doc. 21)**.

b) Passivo Mirto Zumer

L'esposizione debitoria del ricorrente è stata oggetto di verifica da parte del medesimo e dell'OCC sulla base dei dati risultanti dalle banche dati (Centrale Rischi, CRIF, Estratti Ruolo Tributari, ecc.) e dalla documentazione prodotta dal signor Zumer **(docc. 22/23/24)**.

L'esposizione debitoria in capo al ricorrente risulta essere di complessivi euro **293.280,21**, come dettagliata nell'elenco allegato, in cui sono indicati i creditori con i relativi importi (cfr. doc. 4).

c) Attivo Mirto Sanije

Il patrimonio riferibile alla signora Mirto è costituito essenzialmente dal citato immobile, di cui la stessa detiene la quota del 50%.

La situazione dei beni è confermata dalla visura catastale e dalla visura PRA **(docc. 25/26)**.

L'immobile risulta oggetto di procedura esecutiva immobiliare n. 380/2021 r.g.e. radicata presso il Tribunale di Treviso; il giorno 15 febbraio 2023 alle ore 10.00 è fissata l'udienza per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 569 cpc. (cfr. doc. 18)

Nel rinviare alla descrizione riportata per il signor Mirto, si conferma che anche il valore della quota della ricorrente è pari a € 58.500,00.

Oltre ai beni immobili indicati, la ricorrente è titolare dei seguenti ulteriori attivi:
-quota di mobilio: si tratta dell'arredamento dell'immobile, valutato come per il marito a corpo in € 5.000,00 (cfr. doc 19)

| Beni di proprietà di Mirto Sanije | Valore |
|--|--------------------|
| Quota 50% immobile staggito Via dei Ciliegi, 1 – Montebelluna (TV) PR. ES. IMMOBILIARE n. 380/2021 r.g.e. | € 58.500,00 |
| Quota 50% arrendamento immobile | € 2.500,00 |
| <u>TOTALE</u> | € 61.000,00 |

Oltre ai beni indicati, la ricorrente non ha reddito, essendo casalinga.

Quanto alle spese correnti si rinvia a quanto illustrato per il signor Mirto.

d) Passivo Mirto Sanije

L'esposizione debitoria della ricorrente è stata oggetto di verifica da parte del medesimo e dell'OCC sulla base dei dati risultanti dalle banche dati (Centrale Rischi, Crif, Estratti Ruolo Tributarî, ecc.) e dalla documentazione prodotta dalla signora Zumer (**docc. 27/28**).

L'esposizione debitoria in capo alla ricorrente risulta essere di complessivi euro **163.977,60** come dettagliata nell'elenco allegato, in cui sono indicati i creditori con i relativi importi (cfr. doc. 4)

E- MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

Tutto ciò premesso, facendo proprie le considerazioni svolte dal Professionista nominato nella propria Relazione particolareggiata, i ricorrenti prendono atto della necessità di cedere in favore del ceto creditorio tutti i propri beni e gli ulteriori beni che dovessero pervenire nel corso della procedura, la cui durata viene fissata nel termine previsto dalla norma sopracitata.

Il programma di liquidazione, che sarà in ogni caso redatto dal nominando

liquidatore, prevederà la cessione della totalità dei beni facenti capo alla ricorrente.

Relativamente ai compensi e alle spese della procedura, si riporta dettagliato delle stesse e si allega documentazione a sostegno (**docc. 29/30/31**).

| Descrizione spesa | Importo |
|--|----------|
| Compenso O.C.C. ¹ | 8.676,99 |
| Compenso avv. Gaffo | 7.979,60 |
| Compenso per perizia asseverata (solo onorario, escluso Iva, oneri di legge e spese) | 1.900 |

I crediti prededucibili quindi saranno soddisfatti in via privilegiata e prioritaria.

F- CONCLUSIONI

I debitori si trovano ora in stato di sovra indebitamento, come definito dall'art. 268 Codice della Crisi, per fattori, non previsti, non prevedibili e non a loro imputabili.

Tutto ciò premesso, si conclude sostenendo la coerenza di quanto proposto con le disposizioni del D.L. 14/2019; il ricorso viene presentato ai sensi dell'Art. 268 Codice della Crisi d'Impresa poiché i ricorrenti si trovano in stato di sovraindebitamento come disposto dall'Art. 6 L. 3/2012 (Art. 2, lettera c, Codice della Crisi d'Impresa).

Il ricorso inoltre è da considerarsi ammissibile ai sensi dell'Art. 67, comma 1, Codice della Crisi d'Impresa e corredato da tutta la documentazione necessaria ex Art. 68, comma 3 bis, codice della Crisi d'Impresa.

Al momento dell'assunzione delle obbligazioni, il reddito percepito era tale per cui era possibile far fronte agli impegni assunti; la diminuzione dello stesso dovuto alle condizioni creatisi a livello lavorativo, hanno portato incolpevolmente

¹ Il compenso dell'O.C.C. è stato determinato sulla base delle tabelle ministeriali e delle disposizioni di cui al D.M. 202/2014.

alla situazione di sovra indebitamento. Come previsto dall'Art. 268 codice della Crisi d'Impresa, tale stato è sorto per fattori non previsti, non prevedibili e a loro non imputabili.

Tutto ciò premesso, i ricorrenti, ut supra difesi e rappresentati,

chiedono

che l'Ill.mo Tribunale adito, verificata la presenza dei requisiti di cui all'art. 14 ter L. 3/2012 ai sensi dell'art. 14 quinquies L. 3/2012, Voglia:

- dichiarare aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter legge 3/2012;
- disporre che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. In particolare l'esecuzione immobiliare pendente avanti a Codesto Tribunale: n. 380/2021 R.G.;
- escludere dalla liquidazione il reddito dei ricorrenti per le ragioni dedotte in premessa;
- indicare, ove ritenuto necessario, i limiti di quanto occorrente al mantenimento della famiglia dei ricorrenti secondo quanto disposto dall'art. 14 ter, comma 6, lett. b) L.3/2012;
- nominare un liquidatore da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di legge disponendo che, all'esito del provvedimento di apertura, lo stesso provveda agli adempimenti di cui agli artt. 14 sexies e ss. L. 3/2012, confermandosi preferibilmente l'attuale Gestore della Crisi nominata dall'OCC, dott.ssa Chiara Manzonetto di Castelfranco Veneto (TV);
- stabilire idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto, ordinando la trascrizione dello stesso, a cura del liquidatore, sui beni immobili presenti nel patrimonio dei debitori.

Con riserva di produrre ulteriori documenti e/o integrare la documentazione

prodotta a richiesta del Giudice ove si rivelasse necessario, si allegano i seguenti documenti:

- 1) Procura Mirto Zumer e Mirto Sanije
- 2) Istanze nomina OCC
- 3) Provvedimento nomina OCC
- 4) Elenco creditori con indicazione somme
- 5) Elenco dei beni
- 6) Dichiarazione assenza atti di disposizione
- 7) Dichiarazioni dei redditi Mirto Zumer
- 8) Elenco spese correnti
- 9) Certificato contestuale di residenza e stato famiglia
- 10) Relazione particolareggiata OCC
- 11) Visura "Mirto Edil di Mirto Zumer"
- 12) Visura "Mirto s.r.l."
- 13) Ispezione Ipotecaria immobile
- 14) Lettera assunzione Mirto
- 15) Visura catastale Mirto Zumer
- 16) Visura PRA Mirto Zumer
- 17) Valutazione immobiliare GF Associati s.r.l
- 18) Pr. Es. Immobiliare n. 380/2021 r.g.e.
- 19) Inventario bei mobili
- 20) Busta paga Mirto Zumer
- 21) Estratti conto prepagata Postepay Mirto Zumer
- 22) CR Mirto Zumer
- 23) CRIF Mirto Zumer
- 24) Estratto di ruolo Mirto Zumer
- 25) Visura catastale Mirto Sanije
- 26) Visura PRA Mirto Sanije
- 27) CR Mirto Sanije
- 28) Estratti di ruolo Mirto Sanije
- 29) Compenso OCC
- 30) Compenso Avv. Enrico Gaffo

STUDIO LEGALE
Avv. Enrico Gaffo e Avv. Sara Zaffaina
Via Cavour, n. 29
31044 Montebelluna (TV)
Tel. 0423 605237 – Fax 0423 605237
E-mail: info@avvocatigaffozaffaina.it

31) Compenso Ing. Nicoletti.

Ai sensi del DPR 115/2002 e successive modifiche, si dichiara che il valore della presente procedura è indeterminato e che il Contributo Unificato dovuto ammonta ad € 98,00.

Montebelluna, 07/12/2022

Avv. Enrico Gaffo

Avv. Sara Zaffaina